



attive del fallimento (in questi termini, si veda anche Trib. Milano 22 marzo 2017; nello stesso senso, Trib. Napoli 15 maggio 2020);

rilevato, ciò posto, che tra le procedure esecutive (ancora pendenti) rientrino senz'altro anche quelle aventi ad oggetto la vendita coattiva di beni e che, dunque, possano intendersi tali, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, anche le vendite dei beni acquisiti al fallimento *Sdf* per effetto delle note transazioni che hanno interessato la procedura nel corso della sua evoluzione;

ritenuto, infatti, che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, le vendite che il curatore esegue *ex art. 107 l.f.* devono essere considerate “*vendite forzate*” in quanto costituiscono “*procedure esecutive*” (in tal senso, si veda Cass. SS. UU. 19 marzo 2024, n. 7337)

rilevato, peraltro, che, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza, la disposizione normativa che consente espressamente che la procedura concorsuale possa essere chiusa per ripartizione finale dell'attivo nonostante la pendenza di giudizi e che, rispetto a tali giudizi, il curatore conservi a norma dell'art. 43 l.f. la propria legittimazione processuale nei successivi gradi e stati di giudizio “*trova applicazione non solo in relazione alle liti attive che abbiano ad oggetto il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie (come quella in esame) che riguardano beni, da trasformare poi in denaro ai fini del riparto*” (sul punto, Corte di Cassazione, 20 maggio 2025 n. 13475);

ritenuto, infine, che non costituisca circostanza ostativa alla conclusione della procedura fallimentare in esame neppure l'intervenuta ammissione al passivo del fallimento *Sdf* del fallimento *Dcn*, reputando il Collegio che la fattispecie di cui al più volte menzionato art. 118, comma secondo, l.f. possa e debba trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, il fallimento, compiuta la ripartizione finale dell'attivo, possa ancora ricavare soddisfazione dei propri crediti in conseguenza dei riparti che potrebbero esserci nell'ambito di una chiusa procedura fallimentare in cui il credito sia stato ammesso o possa essere ammesso. E tali conclusioni, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito in altre pronunce, non soffrono eccezione “*per l'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui il fallimento di cui si attende una soddisfazione delle ragioni di credito sia, a sua volta, chiuso a norma dell'art. 118 n. 3 l.f.*” (così, in motivazione, la già citata sentenza del Tribunale di Milano 22 marzo 2017);

ritenuto, quindi, che va dichiarata la chiusura della presente procedura fallimentare, ricorrendone le condizioni di legge;

**P. Q. M.**

letti gli artt. 118, comma secondo e 119, legge fallimentare



## DICHIARA

la chiusura del fallimento della società di fatto tra i sigg.ri M. I. e M. L. L., G. I., G. L., L. L., A. D. G. P. D. e M. D. nonché quelli dei predetti soci in proprio per compiuta ripartizione finale dell'attivo, dichiarato con sentenza n. 24/2013, emanata in data 9 maggio 2013 Tribunale di Torre Annunziata, fatta salva la legittimazione processuale dei curatori per i giudizi ancora in corso (nella accezione indicata in parte motiva), ivi compresa ogni successiva fase e grado di giudizio nonché ogni fase cautelare ed esecutiva strumentale all'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, analiticamente indicati nell'istanza di chiusura e di seguito richiamati: 1) GIUDIZIO FIDUCIARIE, proposto contro le tre fiduciarie denominate C., S. I. E U. F., per sentirle condannare al risarcimento dei danni provocati da una serie di operazioni da loro svolte nell'interesse dei falliti, che in primo grado si è concluso con l'accoglimento della domanda della Curatela, che aveva chiesto la condanna generica, riservandosi di quantificarla in separato giudizio. Tali società hanno fatto appello, e nello stesso tempo hanno proposto il regolamento facoltativo di competenza, che ha portato alla sospensione del giudizio di merito, che potrà essere riassunto dalla Curatela dopo la decisione della Corte Suprema; 2) GIUDIZI BANCHE, si tratta di otto giudizi, promossi dalla Curatela del fallimento DCN contro le seguenti banche: B. Soc. Coop. per azioni, B. S.p.A., B. S.p.a. (ora Spa), C. S.p.a., I. S.p.A., B. S.p.A., B. S.p.a. (ora Spa), U. S.p.A. La Curatela SDF ha spiegato intervento, in via principale adesivo alle richieste del fallimento DCN, ed in via gradata autonomo, per ottenere eventualmente in proprio favore il risarcimento richiesto, se esso dovesse essere negato al fallimento DCN. La Curatela potrà proseguire quei processi, eventualmente impugnando le sentenze in caso di esito negativo; 3) TRANSAZIONE, all'esito della quale il fallimento è divenuto comproprietario del 70% di tutte le società facenti capo alla B. e alla T. L'accordo prevede lo scioglimento di quella comunione mediante l'intervento di un Esperto di reciproca fiducia, il Dott. A. C., che dovrà stimare le società e poi formare le porzioni; 4) TRANSAZIONE I., resta da completare l'attività di liquidazione di alcuni titoli da parte del Custode giudiziario; 5) TRANSAZIONE L., l'accordo è stato raggiunto, e prevede l'assegnazione alla Curatela della Villa L., e dell'immobile adibito a Commissariato, oltre che della liquidità che residuerà dopo il pagamento delle imposte, va eseguita la vendita degli immobili che saranno assegnati al fallimento; 6) SCIOGLIMENTO COMUNIONI,



riguardanti un immobile in via F..., in comunione con la famiglia C... (I...) e alcune quote in comproprietà riguardanti la famiglia B.../d... G..., e B.../L...; 7) ASSICURAZIONI, hanno formato oggetto di transazione tutte le polizze facenti capo, direttamente o indirettamente, alla famiglia D... G..., e gran parte di quelle all'epoca stipulate nell'interesse della famiglia I... Sono ancora in corso i negoziati con la B... Eventuale giudizio contro la C... R... per chiedere il controvalore delle due polizze stipulate rispettivamente da M... L... (polizza 3128452) e M... I... (polizza 2723224); 8) VENDITE, riguardanti i seguenti beni: - immobile sito in..., Via Roma n. 80, riportato al Catasto Fabbricati, foglio 501, part. 223, sub 17, cat. C/1, cl. 6, r.c.€ 1.616,15, fissando il prezzo base di € 174.000, mediante vendita senza incanto. - partecipazione totalitaria detenuta nella società V... srl al prezzo ribassato € 421.875 mediante vendita competitiva; - suoli siti in..., Vicolo II San Vito, in titolarità dalla fallita L... B...;

#### **ORDINA**

alla Curatela di non procedere alla cancellazione della società, della relativa partita IVA, e di mantenere aperto il conto corrente avente IBAN IT

...;

#### **DISPONE**

l'accantonamento delle somme giacenti sul conto necessario al soddisfacimento delle spese in prededuzione, tra cui, a titolo non esaustivo, spese per professionisti nominati per i giudizi pendenti, spese di eventuali soccombenze, spese per servizi in essere e, quindi, tutte quelle che matureranno nel prosieguo della procedura fino alla definitiva estinzione dei giudizi e delle procedure pendenti, per cui i medesimi importi saranno, in via cautelativa, accantonato, salvo poi riparti successi;

#### **INVITA**

i Curatori a relazionare, annualmente, il giudice delegato sullo stato dei giudizi e dei procedimenti, nonché, tempestivamente, nel caso in cui si renda opportuno rinunciare o transigere una delle controversie pendenti, allo scopo di ottenere l'autorizzazione del giudice delegato, disponendo che i curatori medesimi, all'atto della conclusione dei suindicati giudizi e procedimenti, depositino al giudice delegato un rendiconto di gestione supplementare; i curatori, procederanno alla predisposizione di uno o più riparti supplementari sulla base dello stato passivo esistente e delle eventuali nuove risorse recuperate, tenendo conto degli accantonamenti ed ai medesimi, allorché reperito nuovo attivo, sarà liquidato un compenso addizionale.

#### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione ai Curatori.



Torre Annunziata, li 22 luglio 2025

**Il Giudice relatore**

*dott.ssa Anna Laura Magliulo*

**Il Presidente**

*dott. Francesco Abete*

